

Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul disegno di legge di bilancio AS 1586

Audizione Commissioni congiunte Bilancio del Senato e della Camera dei deputati del 11 novembre 2016

Considerazioni generali sulla legge di bilancio

Il disegno di legge di bilancio per il 2020 rappresenta un passo indietro rispetto allo scorso anno, quando furono approvate delle misure con una ricaduta fortemente positiva sui cittadini e sui lavoratori in particolare.

Il riferimento è, nello specifico, all'introduzione della sperimentazione triennale di un meccanismo di flessibilità in uscita dal lavoro verso la pensione, nota come Quota 100, che ha avuto un importantissimo riscontro fra le persone e le stesse aziende, le quali hanno utilizzato e stanno utilizzando lo strumento per una gestione, socialmente compatibile, degli esuberi e del ricambio generazionale. Gli interventi in materia previdenziale non si sono esauriti, però, soltanto con Quota 100; è necessario ricordare, fra gli altri, le proroghe di Opzione donna ed Ape sociale, le misure agevolative sul riscatto dei periodi contributivi non coperti e della laurea ed un rafforzamento della rivalutazione degli assegni pensionistici all'andamento dei prezzi.

Sempre nella passata manovra finanziaria ha trovato posto il Reddito di cittadinanza, che, pur con degli evidenti limiti, dovuti soprattutto alla cronica carenza di personale e strumenti dei centri per l'impiego (a tal proposito, i fondi interprofessionali potrebbero, peraltro a costo zero, supportare l'azione di matching fra le aziende e i beneficiari del Reddito di cittadinanza), rappresenta comunque il primo vero tentativo, per risorse dedicate e per diffusione sul territorio, cosa non raggiunta in precedenza né con il sostegno all'inclusione attiva né con il Reddito di inclusione, di affrontare il tema della povertà nel nostro Paese.

Due misure che si sono accompagnate, fra le altre, alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia su Iva ed accise, ad un primo stanziamento di risorse per il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego, all'adozione della flat tax per i redditi da lavoro autonomo e da professioni nel limite dei 65mila euro e ad un pacchetto di investimenti sul territorio per provare ad affrontare le tante, troppe fragilità che devastano il territorio sotto ogni profilo: fisico, sociale, economico.

Il presente disegno di legge, viceversa, sembra perdere slancio.

Sono poche le novità di vero rilievo, destinate ad incidere sulla vasta platea del lavoro dipendente, del lavoro autonomo in monocomittenza o con redditi medio-bassi e dei redditi da pensione.

L'istituzione di un fondo destinato alla riduzione del cuneo fiscale a partire dai lavoratori dipendenti, che raccoglie una suggestione espressa, in tempi non sospetti, anche da questa Organizzazione sindacale, è sicuramente positiva; l'impatto, però, rischia di essere molto limitato, viste le risorse stanziare (3 miliardi

per il 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021). In assenza di indicazioni puntuali – l’attuazione della norma è infatti demandata ad un successivo provvedimento normativo, la cui natura non è specificata -, il giudizio è per forza di cose sospeso.

Prendendo come parametro la misura conosciuta come Bonus Renzi, quanto stanziato è sufficiente a coprire a regime una platea di circa 4,8 milioni di lavoratori, vale a dire meno di un terzo del totale degli occupati come dipendenti. Un importo inferiore agli 80 euro permetterebbe di ampliare la platea dei beneficiari, ma avrebbe un impatto molto contenuto sul livello dei consumi.

L’alternativa potrebbe essere quella di utilizzare il fondo per detassare una mensilità, prevedendo eventualmente dei meccanismi per favorire i redditi più bassi.

Sempre in materia di lavoro, si rende necessario un intervento di finanziamento degli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, con contemporanea riformulazione del decreto legislativo 148/2015 e superamento dei limiti alla normativa derivante dal passaggio dalla mobilità alla Naspi, anche alla luce dei circa 160 tavoli di crisi aperti, che impongono una complessa riflessione sul singolo caso (Ilva, Alitalia, Whirlpool, Mercatone Uno, Auchan, Almaviva Contact, Blutech, per citarne alcuni), ma pure su interi settori produttivi, dall’automotive, compresa la filiera del trasporto pubblico, esposta sia sul versante della produzione che su quello dell’erogazione del servizio nei grandi centri urbani, al bianco, dalla grande distribuzione alla siderurgia, dal trasporto aereo ai call center, per finire ai marchi dell’agroalimentare.

Inoltre, è opportuno il rifinanziamento e/o il potenziamento delle misure fiscali e contributive, anche per l’acquisto di beni e servizi di welfare, a favore della contrattazione collettiva aziendale e territoriale, finalizzata agli incrementi di produttività e all’innovazione tecnologica ed organizzativa. In tal senso, è utile una legislazione di sostegno agli accordi collettivi fra aziende, rappresentanza sindacale ed enti locali, arrivando a quelli che potrebbero essere definiti contratti di comunità, con la possibilità di mettere in sinergia servizi e welfare aziendale.

Sul versante previdenziale, la proroga dell’Ape sociale e di Opzione donna è accolta positivamente, anche se occorre ricordare come la prima abbia avuto finora un riscontro inferiore alle attese, principalmente per i meccanismi molto stringenti di accesso, mentre l’altra comporta una significativa perdita per la lavoratrice in termini di assegno percepito, conseguenza del calcolo con il metodo contributivo.

La rivalutazione degli assegni pensionistici, viceversa, non incide in maniera significativa. L’unica variazione, di fatto, riguarda il leggerissimo incremento sulla parte di pensione compresa fra tre e quattro volte il minimo; a conti fatti, rispetto alle condizioni date a legislazione vigente, l’adeguamento è quantificabile in circa 40-50 centesimi ogni mille euro, evidentemente non sufficiente per il recupero del potere d’acquisto.

Un ragionamento simile, anche se oggettivamente bisogna riconoscere come vi sia stato un tentativo di rafforzare la dotazione del fondo dedicato, si può fare sul pubblico impiego: i rinnovi del 2017 e dei primi

mesi del 2018 non hanno dato una copertura al periodo di mancato adeguamento fra il 2009 e il 2015, con la conseguenza che i redditi da lavoro pubblico pagano uno scotto importante rispetto a quelli del settore privato, nell'ordine di almeno sette punti percentuali. Le risorse oggi stanziare non coprono il passato, mentre per quanto riguarda il presente potrebbero non essere sufficienti per assicurare aumenti in linea con l'andamento dell'inflazione e il bonus sui redditi più bassi. Il tutto senza dimenticare le condizioni di lavoro ed economiche nelle quali sono chiamati a lavorare gli operatori dei settori sicurezza, difesa e salute. Per il resto, la legge di bilancio rinnova una serie di incentivi a carattere fiscale, finalizzati al perseguimento di obiettivi largamente condivisi, dall'efficientamento energetico alla transizione verso i parametri di Industria 4.0, compresa la formazione, dalla sostenibilità ambientale all'economia circolare. L'incentivo sotto forma di credito di imposta, però, può essere poco fruibile per le aziende medio-piccole, le quali potrebbero avere delle difficoltà ad anticipare le somme necessarie, soprattutto in un contesto nel quale con il decreto fiscale, contemporaneamente, si stanno rivedendo i meccanismi della compensazione.

Una riflessione sulla formazione si pone.

La necessità di accompagnare il passaggio ai parametri di Industria 4.0 è sempre più evidente, anche per contrastare gli effetti negativi sui livelli occupazionali e per assicurare la competitività delle imprese.

L'attuale sistema incentivante, come detto, poggia principalmente sul credito di imposta, un meccanismo che comporta una anticipazione da parte delle aziende per un successivo recupero, cosa non sempre sostenibile finanziariamente.

L'alternativa, soprattutto sul versante della formazione, è rappresentata dal contributo che può arrivare dai fondi interprofessionali, ai quali possono accedere le aziende iscritte.

Per tale ragione, si propone una iniziativa formativa straordinaria della durata biennale rivolta ai lavoratori dipendenti, in particolare dei settori metalmeccanico, manifatturiero, automotive, ambiente e energia, per rafforzare le competenze in materia digitale, finanziata attraverso la quota del contributo aggiuntivo dello 0,30 per cento non optato dalle imprese.

Le modalità di erogazione di detto contributo, per il tramite dei fondi interprofessionali, sarebbero definite con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si esprime, altresì, preoccupazione per le conseguenze negative per il lavoro dipendente che possono arrivare da alcune misure. Nello specifico, il riferimento è agli articoli 78 (aliquota applicata alle auto aziendali), 79 (imposta sul consumo dei manufatti in plastica) e 83 (buoni pasto aziendali).

Proseguendo, l'impegno del sindacato è volto a garantire la promozione e il miglioramento del welfare a tutti i livelli territoriali, ritenendo che le politiche sociali rivestono un ruolo fondamentale quali strumenti di garanzia per la coesione e l'equità territoriale.

Di fronte a nuovi scenari che sollecitano risposte urgenti, si attendono delle risposte alla crescente domanda di protezione sociale dovuta, da un versante, all'allungamento delle aspettative di vita e, dall'altra, agli indici di bassa e bassissima natalità; alle difficoltà di garantire sul territorio un adeguato tasso di equità rispetto ai livelli di assistenza; alla disomogeneità delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale che penalizza i territori più poveri, causandone la desertificazione sociale.

Premesso ciò e seguendo l'ordine degli articoli, è possibile un giudizio sintetico sulle principali misure a carattere sociale:

- Il rafforzamento del fondo di garanzia per la prima casa con 10 milioni di euro non è adeguato alle esigenze del disagio abitativo che colpisce, in particolare, le grandi aree urbane e le giovani coppie con lavori saltuari;
- La doppia previsione contenuta nell'articolo 34 – riserva di risorse proporzionale al numero dei residenti nel Mezzogiorno e priorità verso le infrastrutture sociali – non è sufficiente a ridurre il gap territoriale oggi esistente;
- Il fondo per la disabilità e la non autosufficienza è condivisibile nelle finalità, ma la ridotta dotazione (appena 50 milioni di euro nel 2020, che diventano 200 nel 2021 e 300 a decorrere dal 2022) ne fanno uno strumento dall'impatto molto limitato;
- Premesso che, in assenza di più precise indicazioni, il giudizio sull'introduzione di un assegno unico per i figli a carico è sospeso, è molto apprezzato il rafforzamento dell'assegno riconosciuto ai nuovi nati o adottati nel corso del 2020, anche se preoccupa la previsione che lo stesso possa essere rimodulato in caso di scostamento dai limiti massimi di bilancio (articolo 41); si ribadisce, però, che l'unico vero impulso alla ripresa della natalità viene dal lavoro e dall'occupazione di qualità;
- L'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (articolo 54) viene incontro alle esigenze dei pazienti, anche se produrrà i propri effetti soltanto dal settembre del 2020; sulla misura, però, sono destinate comunque a pesare le disposizioni delle singole regioni nella determinazione dei rispettivi patti per la salute. Positivo l'incremento del fondo per l'edilizia sanitaria che segue quello già concretizzatosi con la passata legge di bilancio;
- L'unificazione fra Imu e Tasi, considerata la medesima base imponibile, risponde ad una logica di semplificazione; è però necessario escludere ogni possibile aumento della pressione fiscale sulle famiglie con redditi medio-bassi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla tabella allegata.

Analisi del disegno di legge 1586 (legge di bilancio 2020)

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Risultati differenziali bilancio dello Stato	Si rimanda all'allegato 1 per la definizione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare.	
Art. 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia Iva e accise	Viene parzialmente sterilizzata la clausola sulle accise da 400 milioni nel 2020; diventa da 50 milioni nel 2021 e di 300 milioni nel 2022. Si procede alla ridefinizione delle aliquote Iva ridotta e ordinaria per il 2020. È previsto un incremento dell'aliquota ordinaria di 1,5 punti percentuali per il 2022.	Si tratta di un intervento molto pesante in termini finanziari, valutabile nell'ordine dei 23 miliardi di euro. L'intervento appare più incisivo sul versante dell'Iva, meno su quello delle accise. Nel complesso, si reputa opportuna una ridefinizione complessiva delle due voci.
Art. 3 – Deducibilità Imu	Diventa strutturale la deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali, utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, nella misura del 50%.	Rispetto alla formulazione vigente, però, la deducibilità si riduce del 10% sul 2019 e del 20% sul 2020, cosa che comporta un aggravio dei costi per gli esercenti arti e professioni.
Art. 4 – Riduzione aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	L'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato è fissata al 10%.	La cedolare scende dal 15%.
Art. 5 – Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	Viene istituito un fondo finalizzato alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione di 3 miliardi per il 2020 e di 5 miliardi a decorrere dal 2021. L'attuazione viene rinviata ad un successivo provvedimento normativo.	Il principio della riduzione del carico fiscale per i lavoratori dipendenti è ovviamente condivisibile. In assenza, però, di ulteriori indicazioni volte a circoscrivere il perimetro di intervento del governo, non è possibile dare un giudizio compiuto. Considerando quanto è stato stanziato, l'intervento potrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, non prima di giugno. Sarebbe altresì meglio specificare la natura del provvedimento stesso: un decreto legge, ad esempio, come è successo nel corso di quest'anno con le misure su pensioni e reddito di cittadinanza, darebbe maggiori certezze sulla tempistica.
Art. 6 – Riduzione tariffe Inail	La riduzione delle tariffe Inail, disposta con la legge 145/2018, diventa strutturale. Il comma 2 estende l'esonero contributivo riconosciuto in caso di assunzione di personale con meno di 35 anni di	Si tratta di una misura che si lascia apprezzare, in quanto volta ad incentivare le aziende virtuose sul versante della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che rimane centrale e, rispetto al quale, è

	età entro il 31 dicembre 2020, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.	fondamentale avviare un piano straordinario di intervento. Positiva l'estensione dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani al 2020.
Art. 7 – Fondo di investimenti delle Amministrazioni centrali	È istituito un fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali con una dotazione complessiva di 5,526 miliardi entro il 2024, di cui 685 milioni nel 2020, più altri 16,776 miliardi dal 2025 al 2034, per un totale di 22,302 miliardi dal 2020 al 2034. Il fondo è finalizzato agli investimenti in particolare nell'economia circolare, nella de carbonizzazione dell'economia, nella riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, in progetti a carattere innovativo. Viene altresì autorizzata la spesa per la linea 2 della metropolitana di Torino, con 50 milioni dal 2020 per un totale di 604 milioni entro il 2024. Il fondo per gli investimenti è ripartito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. È previsto un monitoraggio sull'andamento della spesa e sulle opere realizzate.	Il grande limite della misura contenuta nel presente articolo è nella dotazione finanziaria, insufficiente per il 2020 e oggettivamente scarsa in una prospettiva quinquennale. Per il solo superamento del gap infrastrutturale, il nostro Paese avrebbe infatti bisogno di un investimento pari a quasi 60 miliardi di euro. Se poi consideriamo che il fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali si pone l'obiettivo di riconvertire l'economia verso parametri di maggiore sostenibilità, è di tutta evidenza che i risultati nel breve e nel medio periodo non potranno essere soddisfacenti. Non è chiaro neanche se le risorse andranno anche alla riqualificazione e alla formazione del personale oggi addetto in lavorazioni ad alto impatto ambientale. Non si parla neanche di mobilità, altro tema di forte impatto sul versante della sostenibilità ambientale.
Art. 8 – Investimenti enti territoriali	500 milioni annui dal 2020 al 2024 sono assegnati agli enti locali per interventi pubblici di miglioramento dell'efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile. I 500 milioni sono suddivisi tenendo conto del numero di residenti nel comune e variano da 50mila, per i comuni con meno di 5mila abitanti, a 250mila, per i comuni con popolazione residente superiore a 250mila abitanti. La comunicazione di quanto spettante a ciascun comune verrà effettuata entro il 10 febbraio. Ogni ente locale potrà realizzare uno o più progetti con avvio dei lavori entro il 15 settembre. L'erogazione è in due tranches: 50% all'avvio dei lavori, il	Le intenzioni sono sicuramente apprezzabili, in quanto è evidente il ritardo di larga parte del Paese in fatto di infrastrutture e di messa in sicurezza del territorio, del resto già la manovra di bilancio per l'anno in corso aveva avviato questo tipo di operazione; rimane il grosso limite delle risorse disponibili che si aggiunge alle note difficoltà degli enti locali di far fronte a due questioni: gli anticipi di bilancio per la realizzazione delle opere e la progettazione stessa degli interventi, stante la diffusa carenza di personale e i limiti al ricorso a professionisti esterni. Due questioni che potrebbero limitare fortemente l'impatto positivo che potrebbe arrivare dagli stanziamenti individuati. Si pensi alla questione

	<p>restante al collaudo. È possibile la revoca del finanziamento, totale o parziale. Sono previsti un monitoraggio della spesa e un controllo a campione sul realizzato. Sono incrementate le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, disponibili per gli enti locali. Dal 2021 al 2024 sono altresì disponibili delle risorse per la rigenerazione urbana con l'obiettivo di ridurre i fenomeni della marginalizzazione e del degrado sociale, con una dotazione iniziale di 150 milioni nel 2021. I criteri di riparto sono individuati in sede di conferenza Stato-Regioni. Un fondo con una dotazione di 400 milioni a partire dal 2024 è altresì istituito sempre per favorire gli investimenti degli enti locali, con riferimento, fra l'altro, al rischio sismico e idrogeologico e alla tutela dei beni culturali. Un ulteriore fondo, con disponibilità già dal 2020, è destinato alle spese per la progettazione delle opere da parte dei comuni (tre progetti all'anno con priorità su messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, strade, ponti e viadotti ed efficientamento energetico). Un ulteriore fondo con una dotazione di 100 milioni annui dal 2021 al 2023 e di 200 milioni dal 2024 al 2034 è finalizzato alla realizzazione o alla messa in sicurezza di asili nido di proprietà dei comuni. Due ulteriori fondi sono destinati agli investimenti delle province e delle regioni.</p>	<p>degli asili nido: su risorse della Programmazione europea 2007-2013 è attivo da tempo un programma, con il ministero dell'Interno quale autorità di gestione, finalizzato al potenziamento dei servizi per l'infanzia e la terza età. La spesa viaggia molto al rilento proprio per le due questioni sopra evidenziate: le carenze progettuali degli ambiti territoriali, in parte superati grazie ad un forte sforzo in termini di assistenza tecnica, e la difficoltà/impossibilità per i comuni di anticipare la spesa, visti i vincoli di bilancio.</p>
<p>Art. 9 – Edilizia sanitaria</p>	<p>Il fondo per gli interventi in materia di edilizia sanitaria è elevato a 30 miliardi di euro, ferma restando la sottoscrizione degli accordi di programma.</p>	<p>Sono aggiunti 2 miliardi al fondo per l'edilizia sanitaria. Si tratta di una decisione condivisibile, anche se non è sufficiente stanziare più risorse per migliorare in efficienza la nostra sanità. Larga parte delle strutture ospedaliere, soprattutto nei grandi centri urbani, infatti, risalgono ancora</p>

		agli anni precedenti il secondo conflitto mondiale.
Art. 10 – Sblocca Italia	Viene apportata una modifica all'articolo 3, del decreto legge 133/2014, per effetto della quale le risorse sulle opere indifferibili, urgenti e cantierabili devono essere spese entro il 31 dicembre 2021.	Da verificare in corso d'opera, con un attento monitoraggio, gli effetti della presente misura.
Art. 11 – Green new deal	È istituito un fondo con una dotazione iniziale di 470 milioni per il 2020 e una complessiva di 4,2 miliardi entro il 2024, con una riserva di 150 milioni annui per le finalità della direttiva 2003/87/CE (emissioni gas serra). Le risorse sono finalizzate alla concessione di garanzie anche su progetti pubblico-privato aventi ad oggetto la sostenibilità ambientale nelle sue diverse accezioni. Il ministero dell'economia è autorizzato a partecipare al capitale di rischio e/o di debito. Un successivo provvedimento individuerà i meccanismi per la gestione del fondo. È possibile l'emissione di titoli di Stato denominati Green Bond. È autorizzata una spesa complessiva di 462 milioni (dal 2020 al 2028) per la partecipazione italiana al Green climate fund.	Allo stato dell'arte, l'unico giudizio possibile è in ordine alle risorse stanziare che sembrano insufficienti o appena sufficienti rispetto agli ambiziosi obiettivi del governo. È vero che si tratta di un fondo destinato ad erogare garanzie (in passato si è spesso parlato di una leva fino ad uno a sette), però il successo dipende da tanti fattori, compresa la capacità di favorire e sostenere la partnership pubblico-privato.
Art. 12 – Green mobility	Le pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni (comparto difesa, sicurezza, salute) sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad acquistare o noleggiare veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida per il trasporto su strada, in una misura non inferiore al 50%.	Pur comprendendo la ratio della norma, sono almeno due i quesiti che si pongono: dove sono le risorse? fino a che punto la misura è in linea con le normative europee sulla concorrenza? Inoltre, è da chiedersi fino a che punto tale previsione è in linea con l'obiettivo di sostenere l'industria italiana dell'automotive.
Art. 13 – Integrazione del fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale	Vengono integrate le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego delle amministrazioni dello Stato. Le risorse sono incrementate di 245 milioni per il 2020 e di 1.400 milioni a decorrere dal 2021.	Le risorse sono appena sufficienti per assicurare una copertura minima per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti dello Stato, visto il basso tasso di inflazione che registratosi negli ultimi anni. Occorre però evidenziare come le stesse non sembrano essere sufficienti per garantire il bonus sui redditi bassi e,

		soprattutto, non affrontano il tema del recupero del potere d'acquisto per tutto il periodo intercorso fra il 2009 e il 2016.
Art. 14 - Lavoro straordinario forze di polizia	È autorizzata la spesa di 48 milioni di euro a decorrere dal 2020 per l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il pagamento del lavoro straordinario delle forze di polizia.	Quanto stanziato non è sufficiente a rispondere alle giuste rivendicazioni salariali provenienti dal personale delle forze di polizia.
Art. 15 - Lavoro straordinario vigili del fuoco	Sono incrementate di 2 milioni di euro le risorse del fondo per le imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del corpo nazionale dei vigili del fuoco.	Considerando la complessiva fragilità del territorio e l'enorme carico di lavoro cui sono sottoposti i vigili del fuoco (si pensi, soltanto, a drammatico fatto di cronaca del decesso di tre operatori nell'Alessandrino), quanto stanziato non appare assolutamente sufficiente; verosimilmente, sarà necessario incrementare le risorse nei prossimi mesi.
Art. 16 - Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure"	Per le esigenze di contrasto della criminalità e del terrorismo, l'operazione "Strade sicure" è prorogata al 31 dicembre 2020 per un contingente di 7.050 unità con una spesa di circa 150 milioni per il 2020.	L'operazione "Strade sicure" ha ormai dieci anni, per cui una riflessione è utile. Appurato che l'esigenza di contrasto alla criminalità e al terrorismo rimane costante, allora piuttosto che prorogare semplicemente la misura, sarebbe meglio immaginare un percorso nel quale tale attività di vigilanza diventi strutturale con conseguente incremento del personale dedicato.
Art. 17 - Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti Sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico	Viene istituito un fondo da 25 milioni annui a decorrere dal 2020 per il completamento progressivo del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia.	È opportuno un coinvolgimento delle rappresentanze sindacali di categoria per una corretta valutazione delle risorse stanziate e del percorso di progressiva armonizzazione retributiva e previdenziale.
Art. 18 - Portale reclutamento e trasparenza	Viene integrato l'obbligo di pubblicazione in capo alle amministrazioni pubbliche che prevedono dei concorsi per l'assunzione di personale. È prevista la pubblicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Il riferimento è ai contenuti del decreto legislativo 33/2013. Fermo restando il principio condivisibile di assicurare la massima trasparenza nel processo di selezione, la pubblicazione delle graduatorie andrebbe correttamente valutata con il garante della privacy.

<p>Art. 19 – Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia</p>	<p>Sono prorogati gli incentivi fiscali previsti dal decreto legge 63/2013 sulla riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.</p>	<p>Si tratta di una proroga di alcuni strumenti già adottati nel recente passato. Fermo restando che al momento sembrano esserci delle lacune, vale il discorso generale che il rinnovo anno per anno è poco utile per le famiglie e le imprese che non possono programmare acquisti e produzioni, se non a breve scadenza.</p>
<p>Art. 20 – Disposizioni in materia di sport</p>	<p>Proroga al 2020 della disciplina del credito di imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pubbliche. Le risorse previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legge 87/2018 possono essere indirizzate anche verso gli enti di promozione sportiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le risorse del fondo sport e periferie destinate alla società Sport e salute sono riversate alla presidenza del consiglio per essere assegnate all'ufficio per lo sport.</p>	<p>Di certo, l'articolo non assegna nuove risorse al mondo dello sport, limitandosi a proroga la misura sul credito d'imposta per le erogazioni liberali. Inoltre, il fatto che anche gli enti di promozione sportiva possono accedere al fondo dedicato riduce le possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche che garantiscono la pratica dello sport per milioni di cittadini di ogni età. Lascia perplessi anche la misura sul recupero delle risorse dalla società Sport e salute, destinate all'ufficio presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Paradossalmente, si rischia di accentuare ancora di più il contrasto aperto con il Coni e con il Cio.</p>
<p>Art. 21 – Esenzione Irpef redditi domenicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali</p>	<p>L'esenzione Irpef sui redditi domenicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali è estesa anche al 2020, mentre dal 2021 è valutata nel 50%.</p>	<p>La misura va valutata con attenzione, alla luce del fatto che negli ultimi anni il settore primario, direttamente o in maniera indiretta, ha rappresentato un formidabile volano occupazionale, per cui andrebbe sostenuta questa tendenza.</p>
<p>Art. 22 – Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare</p>	<p>In attesa del riordino dell'intero pacchetto legato a Industria 4.0 sono prorogate al 2020 gli incentivi fiscali per l'acquisizione di beni strumentali, per i processi di trasformazione tecnologica e digitale, per favorire l'economia circolare e il processo di decarbonizzazione.</p>	<p>Le finalità della misura sono condivisibili; rimane la perplessità circa lo strumento del credito di imposta che non facile utilizzo per tutte le imprese. Da tenere in considerazione, a tal proposito, la stretta sulle compensazioni inserita nel decreto legge fiscale.</p>
<p>ART. 23 – Credito di imposta per la formazione 4.0</p>	<p>È prorogato al 2020, nel limite di risorse di 150 milioni, il regime del credito di imposta per la formazione legata ad Industria 4.0.</p>	<p>Giusta la proroga del regime incentivante, anche se occorre ribadire il grande limite del credito di imposta che presuppone un investimento iniziale da parte dell'azienda e un successivo</p>

		recupero, nel caso specifico, nei due anni successivi. Ciò vuol dire che soprattutto le Pmi avranno grosse difficoltà ad investire in formazione. Piuttosto andrebbe previsto un programma formativo straordinario, finanziato con l'accesso alla quota dello 0,3% non optato per la formazione continua.
Art. 24 – Proroga del credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici	Sono prorogati al 2020 gli incentivi fiscali sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016.	La misura, per quanto condivisibile, rischia, però, di rappresentare una goccia in un mare di necessità, viste le difficoltà che le aree del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo stanno incontrando per ritornare ad una parvenza di normalità.
Art. 25 – Bonus facciate	L'incentivo fiscale riconosciuto per la sistemazione delle facciate dei condomini è prorogato al 2020, con incremento al 90%.	Si tratta di una misura che dovrebbe favorire un minimo di ripresa nell'edilizia privata.
Art. 26 – Nuova Sabatini, investimenti Sud ed investimenti eco-sostenibili delle PMI	Vengono integrate le risorse disponibili per la cosiddetta Nuova Sabatini, gli investimenti al Sud e gli investimenti eco-sostenibili delle PMI. L'integrazione è di 105 milioni per il 2020 e di 97 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.	Si tratta di misure già presenti a legislazione vigente, che vengono integrate nelle risorse, e rispetto alle quali sarebbe utile una doppia attività: di monitoraggio e di promozione, perché il dato di fatto è che, spesso, i potenziali beneficiari non sono a conoscenza delle opportunità offerte. Una cosa talmente evidentemente che lo stesso ministero dello sviluppo economico ha voluto proporre un portale dedicato, ancora poco conosciuto, però.
Art. 27 – Fondo di garanzia prima casa	Al fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, comma 48, lettera c, legge 147/2013) sono assegnati 10 milioni di euro per il 2020.	Il tema dell'accesso alla prima casa di abitazione rimane centrale per le famiglie italiane. Serve un piano nazionale con una dotazione importante.
Art. 28 – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca ed altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione	A sostegno delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2020, di 100 milioni per il 2021 e di 200 milioni a decorrere dal 2022. Al fine di assicurare un corretto monitoraggio, è istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca (Anr), i cui	L'istituzione di una Agenzia nazionale per la ricerca è condivisibile, anche se, occorre ribadire, non è semplicemente intervenendo sulla governance che si riduce il grave gap che divide il nostro Paese dalle principali economie mondiali. Servono risorse, ma anche una crescita culturale, tale che possa

	<p>compiti e struttura sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 5 incrementa le risorse destinate ai programmi spaziali nazionali in cooperazione internazionale e con l'Agenzia spaziale europea. Il comma 7 incrementa di 30 milioni di euro il fondo destinato alla retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici; il comma 8 incrementa di 11 milioni di euro il fondo destinato al potenziamento dei docenti in materia di inclusione sociale; il comma 9 stanziava 15 milioni per il fondo per le scuole che operano in contesti socio-economici svantaggiati; il comma 10 destina 2 milioni per l'innovazione digitale; il comma 11 incrementa di 16 milioni il fondo per il diritto allo studio universitario.</p>	<p>favorire la sinergia fra pubblico e privato. Anche le imprese, in questo contesto, possono e debbono svolgere un ruolo propositivo, investendo in innovazione e ricerca. Soltanto in questo modo si potrà immaginare di recuperare posizioni nei confronti internazionali. Del resto, ricerca ed innovazione erano centrali già nel cosiddetto Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio del 1993.</p>
<p>Art. 29 – Modifiche agli articoli 9 e 12 del Dlgs 25 novembre 2016, n. 218 – Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al Dlgs 218/2016 con riferimento all'indicatore del limite massimo alle spese di personale, con graduale percorso di rientro e con adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale.</p>	<p>Rimane la sensazione che anche la ricerca, che pure dovrebbe essere sostenuta con vigore, sia alla fine sottoposta a meri controlli burocratici. Più che ai risultati si guarda, infatti, ad aspetti formali. Come se non bastasse, è forte il vincolo sulla spesa del personale, con il risultato che, verosimilmente, i più bravi finiranno per lasciare il Paese.</p>
<p>Art 30 – Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche fiscali alla disciplina prevista dal decreto legge 34/2019.</p>	<p>Le modifiche decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.</p>
<p>Art. 31 – Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici</p>	<p>Le persone fisiche maggiorenni che, al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professioni, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso, definito con decreto del ministro dell'economia, sentito il garante per la privacy, entro il 30 aprile 2020. Sono stanziati 3 miliardi annui per gli anni 2021 e 2022, integrabili.</p>	<p>La misura è indefinita nelle modalità e nei tempi di attuazione. Presenta anche dei passaggi che andrebbero chiariti: perché solo le persone fisiche maggiorenni, visto che, in seguito a consenso formale dei genitori o del tutore anche un minore può possedere ed utilizzare legittimamente uno strumento di pagamento elettronico? Che significa abitualmente?</p>

Art. 32 – Piano straordinario di promozione del made in Italy	Sono incrementate le risorse destinate al piano straordinario di promozione del made in Italy nella misura di 44,895 milioni per il 2020 e di 40,2 milioni a decorrere dal 2021.	Al di là delle risorse stanziare, sarebbe utile capire quali sono le ricadute delle stesse. Il made in Italy, infatti, è composto da innumerevoli voci; non tutte, però, hanno il medesimo impatto in termini di occupati.
Art. 33 – Modifica all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34	Sono inseriti dei correttivi al decreto-legge 34/2019, convertito nella legge 58/2019.	Si tratta di modifiche di carattere prettamente formale.
Art. 34 – Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno e fondo infrastrutture sociali	Cambia un comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 243/2016, per effetto del quale alle regioni del Mezzogiorno deve comunque essere indirizzata una quota di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento. Ai comuni delle regioni meridionali, Abruzzo compreso, sono assegnati 75 milioni, a valere sulla Programmazione 2014-2020, per incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali; le modalità attuative sono disposte con Dpcm.	La prima osservazione è che appare difficile ridurre il gap complessivo fra centro-nord e sud Italia assegnando al Meridione una quota di investimenti pari alla popolazione residente. Nella migliore delle ipotesi, il gap si mantiene stabile. Per quanto attiene alle infrastrutture sociali, sulla carta l'indicazione di 75 milioni di finanziamento si lascia apprezzare; l'esperienza dimostra, però, quanto sia poi complesso per i comuni accedere alle risorse europee per una serie di ragioni diversi, dalla mancanza di personale da dedicare alla progettazione ai vincoli di bilancio.
Art. 35 – Rifinanziamento strategia nazionale aree interne	Sono incrementate le risorse disponibili per la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne con 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per gli anni 2022 e 2023.	Non vi sono effetti sul 2020. Le aree interne del nostro Paese si caratterizzano, purtroppo, per una grave fragilità che emerge in tutta evidenza in occasione delle calamità naturali che colpiscono periodicamente l'Italia.
Art. 36 – Rafforzamento Zes	Sono apportate alcune modifiche alla normativa relativa alle Zes, Zone economiche speciali, il decreto legge 91/2017.	Le modifiche ampliano il campo di applicazione delle Zes, permettendo l'istituzione di Zone economiche speciali con carattere interregionale, con riferimento anche alle attività portuali. Non si rinvengono, al momento, nuove risorse.
Art. 37 – Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	È prorogato di un anno (per tutto il 2020) il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.	Il riferimento è al decreto legge 208/2015, articolo 1, commi 98 e 108. Il limite del credito d'imposta è sempre quello che l'impresa è tenuta ad anticipare le spese.
Art. 38 – Modifiche al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo	Si definisce al 50% il credito di imposta per le spese in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni	Non sono postate risorse aggiuntive; si tratta di una proroga al 31 dicembre 2020 di misura già

nelle aree del Mezzogiorno	meridionali, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 145/2018.	esistente.
Art. 39 – Misura Resto al Sud e fondo Cresci al Sud	Si specifica che il requisito di età richiesto per accedere alla misura Resto al Sud deve essere soddisfatto alla data di entrata in vigore della legge 145/2018. Viene istituito il fondo Cresci al Sud con una durata di dodici anni ed una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021 con copertura dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gestione del fondo è affidata alla Banca del Mezzogiorno. Il fondo opera investendo nel capitale delle imprese.	La misura relativa a Resto al Sud è di carattere meramente interpretativa, mentre è tutta da verificare l'efficacia del fondo Cresci al Sud, sia con riferimento alle risorse disponibili (al momento sono coperti soltanto due anni) che per la capacità di incidere sul tessuto produttivo.
Art. 40 – Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	Viene istituito un fondo denominato Fondo per la disabilità e la non autosufficienza con una dotazione di 50 milioni per il 2020, di 200 milioni per il 2021 e di 300 milioni a decorrere dal 2022. Si rimanda a provvedimenti attuativi.	Non è possibile dare un giudizio compiuto sulla misura, in quanto le risorse stanziare sono soltanto una parte dell'azione di governo. È infatti necessario conoscere quali siano gli interventi che si vogliono mettere in campo e i meccanismi di distribuzione delle risorse. Non è previsto un confronto con le parti sociali né preventivo né successivo.
Art. 41 – Disposizioni a favore della famiglia	Viene istituito un fondo denominato Fondo assegno universale e servizi alla famiglia con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2020 e di 1.244 milioni di euro per il 2021; sono attesi dei provvedimenti attuativi. Per i nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 viene corrisposto un assegno, commisurato all'Isee, del valore di 1.920 euro (Isee inferiore a 7mila euro), di 1.440 euro (Isee compreso fra 7mila e 40mila euro) e di 960 euro (Isee superiore a 40mila euro); l'onere è valutato in 348 milioni per il 2020 e in 410 milioni per il 2021. È previsto un monitoraggio dell'Inps; in caso di scostamento, è possibile una rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno o dei valori Isee. Le misure sperimentali sul	Soltanto quando saranno disponibili i provvedimenti attuativi, per il quali è opportuno un confronto preventivo con le parti sociali, si potrà avere un quadro chiaro di come il governo intende l'assegno universale, di cui si parla da tempo. Nel giudizio, infatti, non è indifferente un passaggio: detto assegno è aggiuntivo dell'esistente oppure sostitutivo dell'esistente? L'incremento dell'assegno alla natalità è significativo; qualche riflessione andrebbe fatta sugli scaglioni Isee. Per come scritta la norma si avrebbero delle conseguenze sulla percezione del reddito di cittadinanza: se è vero che l'assegno è percepito in caso di ingresso di un bambino nel nucleo, è pur vero che esso rappresenta un incremento del reddito e quindi potrebbe

	<p>congedo obbligatorio per il padre si applicano anche nel 2020; il padre lavoratore fruiscie di sette giorni di congedo nel 2020. A decorrere dal 2020, viene incrementato di 1.500 euro (Isee fino a 25mila euro) e di 1.000 euro (Isee da 25.001 a 40mila euro) il buono per il pagamento delle rette degli asili nido; è possibile una rideterminazione a decorrere dal 2022.</p>	<p>comportare una ridefinizione dell'ammontare di quanto spettante dal nucleo familiare. Apprezzabile l'incremento da cinque a sette giorni del congedo obbligatorio per il padre lavoratore, come anche l'incremento del buono asilo nido. Sotto quest'ultimo aspetto, però, occorre ribadire la grave carenza di strutture sul territorio, cosa che non è stata superata, almeno per il Sud, neanche con il piano operativo dedicato nell'ambito della Programmazione 2007-2013.</p>
<p>Art. 42 – Esenzione canone Rai per gli anziani a basso reddito</p>	<p>A decorrere dal 2020, per i soggetti di età pari o inferiore a 75 anni con un reddito, comprensivo di quello del coniuge, non superiore a 8mila euro è riconosciuto l'esonero dal canone Rai; è prevista una sanzione amministrativa tra 500 e 2mila euro.</p>	<p>Viene adeguato l'importo del reddito da 516 euro per tredici mensilità (6.708 euro) ad 8mila euro; era un adeguamento che mancava dal 2007. La sanzione è rimasta la stessa.</p>
<p>Art. 43 – App 18</p>	<p>Sono stanziati 160 milioni di euro per l'anno 2020 a copertura dell'iniziativa App 18, per una carta elettronica riconosciuta ai giovani che compiono 18 anni nel 2020 per accedere a contenuti culturali. Le somme non costituiscono reddito imponibile e non rivelano ai fini Isee.</p>	<p>La misura dovrebbe conseguire un carattere strutturale, così da dare certezze sul futuro, venendo incontro ai giovani, ma anche a tutti coloro che producono, sotto forme diverse, cultura. Non è chiaro quanto potrà essere l'ammontare spettante al singolo diciottenne. La misura non avrà effetti sull'ammontare di quanto percepito come reddito di cittadinanza, in quanto è specificato che non rivela ai fini dell'Isee.</p>
<p>Art. 44 – Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>	<p>A decorrere dal 2020, è autorizzata una spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del ministero per il bene culturale. Una quota degli incassi dalla vendita di biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cultura, nella misura massima di 10 milioni di euro, è destinata al trattamento accessorio dello stesso ministero. Il fondo per gli investimenti del cinema e dell'audiovisivo è incrementato di 75 milioni di euro.</p>	<p>Da verificare la congruità di quanto stanziato per il trattamento economico del personale non dirigenziale del ministero.</p>
<p>Art. 45 – Misure in materia</p>	<p>È previsto un contributo fino</p>	<p>Da verificare le regole di accesso al</p>

di editoria	all'80% della spesa sostenuta dalle scuole per abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, a decorrere dal 2020. I contributi sono concessi a concorrenza del limite di spesa fissato a 20 milioni. Il comma 3 prevede un differimento di dodici mesi dei termini previsti dalla legge 145/2018 sul riordino dell'editoria.	contributo, per assicurare a tutte le scuole interessate un equo ristoro.
Art. 46 – Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari	Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari sono stanziati 8 milioni di euro per il 2020. Fino all'espletamento della procedura di affidamento, è prorogata la convenzione con il Centro di produzione spa, comunque non oltre il 30 aprile 2020.	Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari rimane utile, anche in un periodo in cui è possibile accedere alle stesse via web o satellite. Importante il servizio offerto dal Centro di produzione spa, in possesso di un archivio da tutelare.
Art. 47 – Misure per l'innovazione	Viene incrementata la dotazione del fondo destinato all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione per un ammontare di 6 milioni di euro per il 2020, di 8 per il 2021 e di 10 per il 2022. 5 milioni annui per il 2020 e il 2021 sono destinati all'avvio dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana.	Da valutare la congruità di quanto stanziato rispetto agli ambiziosi progetti di innovazione tecnologica e digitale, necessari per assicurare la tenuta produttiva, occupazionale e sociale del Paese.
Art. 48 – Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso	Il ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020 ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso.	Si tratta di facoltà assunzionali aggiuntive.
Art. 49 – Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della giustizia	Si tratta di proroghe e di disposizioni ordinamentali.	Sarebbe utile, ai fini del rafforzamento dell'efficienza del ministero, un programma di assunzioni per rafforzare la pianta organica.
Art. 50 – Tesoreria spese processi civili	Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 143/2008, relativo al Fondo unico di giustizia con accentramento in capo ad Equitalia Giustizia dei poteri gestori.	Nelle intenzioni del governo si dovrebbe avere una gestione più efficace ed efficiente.
Art. 51 – Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo	Sulle somme corrisposte in ottemperanza a sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non si applicano imposte.	Si tratta di una disposizione ordinamentale.
Art. 52 – Modifiche alla legge 48 del 2001 per	Cambia l'intero Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 48/2001, relativo	Si tratta di una disposizione ordinamentale.

<p>l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali</p>	<p>alla individuazione delle piante organiche flessibili distrettuali nella magistratura.</p>	
<p>Art. 53 – Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana</p>	<p>Viene promosso un programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare per la riduzione del disagio abitativo. I termini dell'intervento sono definiti con decreto ministeriale, tenendo conto delle modalità di presentazione delle proposte (la grandezza minima dei comuni è di 60mila abitanti), l'entità massima del contributo, i criteri per la valutazione da parte di una apposita commissione. La dotazione complessiva è di 853,51 milioni per un arco temporale dal 2020 al 2033.</p>	<p>Il disagio abitativo è presente in larga parte delle città italiane, compresi i comuni al di sotto della soglia individuata nelle aree limitrofe ai grandi centri urbani. La dotazione organica appare però decisamente insufficiente rispetto alle esigenze, visto che si tratta di poco più di 850 milioni di euro spalmati su un arco temporale troppo ampio. La dotazione per il 2020 è di appena 12,18 milioni.</p>
<p>Art. 54 – Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie</p>	<p>A decorrere dal 1° settembre 2020, è abolita la quota di partecipazione al costo per le prestazioni ambulatoriali per i non esenti, prevista dalla legge 145/2018 (art. 1, comma 516, lettera a). Cessano le misure alternative adottate dalle regioni. Il livello di finanziamento del fabbisogno standard sanitario nazionale è incrementato di 185 milioni per il 2020 e di 554 milioni a decorrere dal 2021.</p>	<p>L'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie è da valutare nell'ambito dei patti per la salute definiti dalle regioni.</p>
<p>Art. 55 – Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale</p>	<p>Al fine di ridurre il fenomeno delle liste di attesa e per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti, è autorizzato un contributo pari a 235,834 milioni di euro.</p>	<p>Si tratta di risorse che rientrano in quelle non ancora ripartite alle regioni; quindi, non si tratta di risorse aggiuntive che pure servirebbero per ridurre il fenomeno delle lunghe liste di attesa che provocano grave pregiudizio per la salute del cittadino.</p>
<p>Art. 56 – Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale</p>	<p>L'Ape sociale è prorogata al 31 dicembre 2020. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, viene istituita una commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o</p>	<p>La proroga dell'Ape sociale è condivisibile, anche se più volte si è fatto notare una difficoltà di accesso allo strumento, per cui sarebbe utile una valutazione complessiva sullo stato dell'arte. L'istituzione delle due commissioni risponde a delle richieste condivise praticamente da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali. Si osserva, però, che la seconda commissione, quella sulla</p>

	<p>diretta ad agenti patogeni. La commissione, alla quale prendono parte anche i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, cessa i propri lavori entro il 31 dicembre 2020. Sempre con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, è istituita una commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. I lavori si concludono al 31 dicembre 2020.</p>	<p>comparazione fra la spesa previdenziale e quella assistenziale, non è utile a raggiungere l'obiettivo di fondo che è quello di separare le due voci all'interno del bilancio Inps. In linea generale, è importante assicurare una presenza diffusa delle parti sociali, garantendo almeno la partecipazione delle associazioni presenti nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps.</p>
Art. 57 – Opzione donna	<p>Viene prorogata la misura conosciuta come Opzione donna.</p>	<p>La norma si applica alle lavoratrici del settore privato che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2019; entro il 29 febbraio 2020 per il comparto scuola.</p>
Art. 58 – Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni	<p>Sono indicati i parametri da utilizzare per il periodo 2020-2021 per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai prezzi. La copertura al 100% è assicurata ai trattamenti fino a quattro volte gli assegni minimi, poi scende al 77% (parte da quattro a cinque volte), al 52% (da cinque a sei volte), al 47% (da sei ad otto volte), al 45% (da otto a nove volte), al 40% (superiori a nove volte). A decorrere dal 1° gennaio 2022, la rivalutazione è al 100% (fino a quattro volte), al 90% (fra quattro e cinque volte), al 75% (superiori a cinque volte).</p>	<p>Vengono leggermente ritoccati i meccanismi di rivalutazione degli assegni pensionistici. La normativa vigente prevede un adeguamento al 100% all'inflazione; i governi, negli anni, hanno però modulato questo adeguamento, chiedendo nei fatti una sorta di contributo di solidarietà ai redditi più alti. Rispetto a quanto disposto con la passata legge di bilancio, si registra soltanto un miglioramento per gli assegni compresi fra tre e quattro volte il minimo, ai quali viene assicurata una rivalutazione al 100% invece che al 97% dell'indice di inflazione. A conti fatti, si tratta di un adeguamento mensile di circa 40 centesimi ogni mille euro.</p>
Art. 59 – Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica	<p>Le imprese agricole, ubicate nelle aree colpite dalla cimice asiatica e che non hanno sottoscritto una polizza assicurativa, possono accedere agli interventi di sostegno previsti per la ripresa economica. Sono stanziati 40 milioni per il 2020 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>	<p>Fermo restando la giustezza di un intervento a sostegno della produzione agricola, alcune riflessioni si pongono. Il circoscrivere l'intervento alle aziende che non hanno sottoscritto polizza assicurativa rischia di diventare un forte disincentivo proprio alla sottoscrizione di tali polizze. In secondo luogo, il ripetersi con una</p>

		<p>crescente frequenza di vere e proprie invasioni di specie animali non autoctone, che creano gravi problemi alla flora e alla fauna locale, deve convincere che siamo in presenza di fenomeni da affrontare con piani strategici nazionali e non con misure tampone.</p>
<p>Art. 60 – Interventi in favore dell’agricoltura</p>	<p>Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, nuovi iscritti alla previdenza agricola, viene riconosciuto un esonero biennale (non cumulabile con altre agevolazioni) dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% del dovuto. Si rimanda ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero per iniziative di donne volte allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole. I mutui sono concessi nel limite di 300mila euro ed hanno durata massima di 15 anni. È prevista una dotazione di 15 milioni per il 2020 e di 14,5 milioni per il 2021.</p>	<p>Si tratta di due misure condivisibili nella finalità che cercano di favorire un fenomeno già emerso negli ultimi anni, vale a dire il ritorno alle attività legate al mondo dell’agricoltura. Andrebbe fatta, però, una doppia valutazione: sul limite di età per quanto attiene all’esonero contributivo e sulla limitazione alle sole donne dell’accesso ai mutui agevolati.</p>
<p>Art. 61 – Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali</p>	<p>È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, con oneri valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. È altresì autorizzato l’intervento in favore della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e per la Società finanziaria internazionale con oneri quantificati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.</p>	<p>La partecipazione italiana è frutto degli impegni internazionali presi, per cui è opportuna e necessaria. Ciò, però, non esclude, anzi, il fatto che il nostro Paese debba poter chiedere un rendiconto di come le risorse disponibili siano state impiegate, avendo così una valutazione corretta di quanto fatto.</p>
<p>Art. 62 – Meccanismo europeo di stabilità (Esm) – Capital preservation</p>	<p>Si tratta di un obbligo di comunicazione in capo alla Banca d’Italia, la quale deve comunicare al ministero dell’economia la quota di utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità presso la Banca d’Italia stessa, per</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale.</p>

	essere poi riassegnata al Meccanismo stesso	
Art. 63 – Regioni a statuto ordinario	Le regioni a statuto ordinario possono utilizzare già nel 2020 il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del decreto legislativo 118/2011. Alle regioni in regola con i vincoli previsti dalla legge 296/2006 non si applica la limitazione al 50% della spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009.	La prima misura dovrebbe favorire l'utilizzo di una parte di risorse, oggi spesso bloccate per le regole di bilancio, mentre la seconda equipara le regioni ai comuni per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile. In entrambi i casi, però, si parla di regioni che non presentano squilibri di bilancio.
Art. 64 – Minoranze linguistiche	Il fondo per le minoranze linguistiche è incrementato di 250mila euro per il 2020, di 500mila euro per il 2021 e di un milione per il 2022.	Si tratta di una misura che viene riproposta in occasione delle diverse leggi di bilancio.
Art. 65 – Comuni montani	Viene incrementata di 5 milioni per il 2020 la dotazione del fondo per i comuni montani.	Quanto stanziato, alla luce della enorme fragilità del territorio interessato, non appare sufficiente.
Art. 66 – Isole minori	Viene istituito un fondo per gli investimenti nelle isole minori con una dotazione di 14,5 milioni nel 2020, di 14 milioni nel 2021 e di 13 milioni nel 2022. È atteso un Dpcm.	Per le isole minori, valgono le medesime considerazioni espresse per i comuni montani: si tratta di territori particolarmente fragili, spesso oggetto di spopolamento che necessitano di interventi di messa in sicurezza nonché di azioni a sostegno delle economie, favorendo, ad esempio, la digitalizzazione.
Art. 67 – Contributo Tasi/Imu	Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 110 milioni annui a titolo di ristoro a seguito dell'introduzione della Tasi.	Per la ripartizione delle somme, si fa riferimento ad un decreto ministeriale del 14 marzo 2019.
Art. 68 – Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali	Per gli anni dal 2020 al 2022, il limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali è fissato a cinque dodicesimi.	Attualmente il limite è fissato a tre dodicesimi. La modifica permette un minimo di manovra in più per gli enti locali.
Art. 69 – Debiti enti locali	Si rimanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, per la definizione delle modalità e dei criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.	Si tratta di una misura necessaria, stante l'alto livello medio di indebitamento dei comuni italiani. Andrebbe, però, anche fatta una riflessione complessiva sulla capacità fiscale e sull'autonomia impositiva di enti locali e regioni.
Art. 70 – Campione d'Italia	Viene istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia.	La misura si lega alla situazione di dissesto che si è generata nel comune, sede di casinò.

<p>Art. 71 – Acquisti e negoziazioni della Pubblica amministrazione</p>	<p>Si allarga il campo di applicazione delle modalità di negoziazione per gli acquisti della pubblica amministrazione con il riferimento alle auto (escluse quelle in servizio di linea), ai lavori pubblici, agli acquisti delle scuole, università, enti previdenziali, sulla tipologie di convenzioni per amministrazione o per ambiti territoriali.</p>	<p>È opportuna una verifica costante per comprendere quanto sia il risparmio effettivo con il ricorso a Consip. Più in generale, rimane in piedi l'annoso problema dei pagamenti della pubblica amministrazione, soprattutto ora che il decreto fiscale pone un limite alla possibilità di compensazione per il privato fra crediti e debiti con la Pa.</p>
<p>Art. 72 – Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica</p>	<p>Si tratta di una serie di misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Il ministero delle finanze stipula una convenzione con Sogei per il Data center. I commi da 3 a 15 sono volte a ridurre i consumi intermedi delle amministrazioni, enti ed organismi indicati nell'allegato A. A decorrere dal 2020, dette amministrazioni non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi al di sopra di quanto sostenuto negli anni 2016-2018. Soltanto in presenza di un incremento dei ricavi, è possibile superare detta soglia. La norma interviene anche sulla definizione dei compensi e dei gettoni presenza degli organi. Il comma 16 fa riferimento ai finanziamenti a tasso zero previsti dalla legge 808/1985, mentre il comma 17 prevede una riduzione del contributo alle spese dell'Onu, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il comma 18 prevede una riduzione di spesa conseguente alla cessata esigenza di avere personale docente impiegato come tutor nei corsi di laurea in scienza della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. Il comma 19 va riferimento alle quote di emissione agli operatori aerei amministrati dall'Italia. Per effetto del comma 20 viene ulteriormente ridotta l'agevolazione riconosciuta alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari. Il comma 21 sopprime il</p>	<p>Si tratta di una serie di misure a carattere finanziario che producono risparmi e/o evidenziano minori uscite per le pubbliche amministrazioni. Si evidenzia come la previsione di risparmiare nella digitalizzazione possa cozzare con la necessità di rafforzare la pubblica amministrazione sul versante dei servizi online. Preoccupa la riduzione dei benefici fiscali a vantaggio delle imprese del settore della pesca, già duramente colpite da una serie di decisioni prese in ambito europeo. Il settore della pesca, nonostante le note difficoltà, continua comunque a rappresentare un importante volano occupazionale. Le minori uscite riferite a Quota 100 non devono essere interpretate come un ridotto interesse per la misura che, anzi, ha avuto un importante riscontro fra i lavoratori dipendenti e, proprio per questo, deve essere confermata almeno nella sua sperimentazione triennale. Semplicemente, si tratta della conseguenza della previsione prudenziale effettuata lo scorso anno in ordine ai potenziali accessi.</p>

	<p>comma 709 dell'articolo 1 della legge 190/2014, il quale stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole ante la riforma Monti-Fornero, di cui al decreto legge 201/2011. Il comma 22 evidenzia minori uscite per 1.700 milioni per il 2020 e per 400 milioni per il 2021 con riferimento ai pensionamenti anticipati con Quota 100, con conseguente minore stanziamento nell'ordine di 300 milioni per l'anno 2020, di 900 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022. Per effetto dei commi da 23 a 26, le amministrazioni pubbliche producono un risparmio nei servizi lct nell'ordine del 10%.</p>	
<p>Art. 73 – Rinegoziazione contratti di locazione passiva</p>	<p>Le amministrazioni dello Stato possono procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva in corso; previa verifica con l'Agenzia del demanio della effettiva convenienza, le amministrazioni possono proporre, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la rinegoziazione con stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone commisurato al valore minimo locativo ridotto del 15%. Il privato ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria accettazione; in caso di mancata accettazione della proposta, il contratto continua a vigere fino alla sua naturale scadenza.</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale che potrebbe portare ad un risparmio per le amministrazioni dello Stato sugli immobili in affitto.</p>
<p>Art. 74 – Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica</p>	<p>Con riferimento all'elenco I, sono accantonate e rese indisponibili somme pari ad un miliardo di euro per l'anno 2020. Soltanto dopo valutazione dell'andamento dei saldi di bilancio, dette somme potranno essere sbloccate in tutto o in parte.</p>	<p>Si tratta di una clausola di garanzia.</p>
<p>Art. 75 - Rimodulazione degli</p>	<p>Gli oneri detraibili al 19%, di cui</p>	<p>La norma è mossa da un supposto</p>

<p>oneri detraibili in base al reddito</p>	<p>all'articolo 15 del Dpr 917/1986, spettano al 100% fino ad un reddito complessivo non superiore a 120mila euro; spetta per il rapporto fra 120mila e 240mila; si annulla per redditi superiori a 240mila. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La norma non trova applicazione per gli oneri per interessi per mutui ipotecari e per le spese sanitarie sostenute per patologie gravi.</p>	<p>criterio di equità, inserito peraltro in Costituzione, per cui chi ha di più contribuisce di più. In questo caso, però, si rischia un effetto boomerang. L'impossibilità di portare in detrazioni spese sanitarie non salvavita potrebbe, infatti, favorire il sommerso. Si pensi, ad esempio, alle cure molto costose dal dentista. Professionista e paziente potrebbe, purtroppo, trovare più conveniente per entrambi mettersi d'accordo per un pagamento non tracciato da entrambe le parti, piuttosto che per uno tracciato, ma che, a quel punto, non porterebbe vantaggio alcuno per entrambi.</p>
<p>Art. 76 - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale</p>	<p>A decorrere dal 2021 sono esclusi dai benefici fiscali sul gasolio, i mezzi adibiti al trasporto merci e passeggeri di categoria pari o inferiore ad euro 4.</p>	<p>La norma si connette al decreto legge ambientale, attualmente in Parlamento per la conversione. Il taglio dei benefici finisce per penalizzare quei soggetti che si ritrovano nell'impossibilità di cambiare il mezzo. Si ricorda, peraltro, che larga parte del parco mezzi del trasporto pubblico locale ha un'età media molto alta.</p>
<p>Art. 77 - Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 504/1995, con riferimento alle accise sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica.</p>	<p>La finalità dell'articolo è quella di favorire il passaggio verso forme di produzione meno inquinanti, agendo sulle aliquote applicate che sono, infatti, più penalizzanti per il carbone e il gasolio rispetto al Gpl e soprattutto al gas naturale. L'azione fiscale, però, è solo una componente; senza un coerente piano di transizione si rischia soltanto di penalizzare il sistema economico nel suo complesso.</p>
<p>Art. 78 - Fringe benefit auto aziendali</p>	<p>Sugli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, si applica una aliquota del 30%, del 60% o del 100%, tenendo conto del costo chilometrico e delle emissioni.</p>	<p>Si tratta di una misura che finisce per avere un impatto importante sul lavoro dipendente, in tutti quei casi nei quali l'autoveicolo o altro mezzo viene concesso dal datore di lavoro in uso promiscuo; vale a dire per l'espletamento della normale mansione e per il tempo extra-lavoro. La misura ha anche risvolti: ad oggi, l'aliquota inferiore non verrebbe applicata a mezzi realizzati in Italia,</p>

		una circostanza negativa che rischia di acuire la già difficile congiuntura che sta vivendo il settore dell'automotive, per il quale è stato aperto un tavolo di confronto al ministero dello sviluppo economico.
Art. 79 - Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	È istituita una imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego (Macsi), realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche non riutilizzabili né compostabili. Sono escluse le siringhe. L'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel territorio da altri Paesi Ue, con obbligo in capo al fabbricante, all'acquirente da altro Paese o all'importatore. L'imposta è fissata in un euro per chilogrammo di materia plastica, con definizione sulla base di una dichiarazione trimestrale; in caso di mancato pagamento si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (minimo 500 euro), mentre la mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione fino a 5mila euro. Alle imprese del settore della produzione di Macsi è riconosciuto un credito di imposta del 10% sulle spese per l'adeguamento tecnologico, fino ad un massimo di 20mila euro per beneficiario; un credito di imposta è riconosciuto anche per le spese di formazione	Si tratta di una norma molto controversa che rischia di avere più ricadute (soprattutto sul versante occupazionale) che benefici (la relazione tecnica stima entrate per 1.079 milioni di euro per il 2020). Premesso che la sostenibilità ambientale è un obiettivo condiviso e condivisibile, occorre fare attenzione alle conseguenze dell'introduzione di una imposta sulla produzione e il consumo di plastica. L'Italia è al secondo posto su entrambi le voci in Europa. La nuova imposta rischierebbe di mettere fuori gioco la nostra produzione, lasciando campo aperto agli importatori, una situazione che aggiungerebbe danno alla beffa. L'imposta andrebbe quindi quanto meno rivista, rendendola più pesante per i prodotti importati; andrebbe, altresì, concordata in sede europea, proprio per evitare una eccessiva penalizzazione per la produzione nazionale; andrebbe previsto un periodo di transizione prima dell'entrata in vigore dell'imposta, così da dar modo alle imprese del settore di adeguarsi; andrebbe, infine, rafforzato il credito di imposta. Il tutto, naturalmente, se il governo intende andare avanti nella previsione di introdurre questa nuova imposta.
Art. 80 - Accise tabacchi	Sono incrementate le accise sui tabacchi, mentre si allarga il campo di applicazione della voce tabacchi lavorati.	La misura riflette due fenomeni: il calo del consumo e lo spostamento dalla sigaretta tradizionale ad altre forme di consumo. Da verificare l'impatto che potrà esserci sull'occupazione del settore.
Art. 81 - Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo	Al decreto legislativo 504/1995 viene aggiunto un articolo, il 62-quinquies che introduce una imposta di consumo sui prodotti	Valgono le medesime considerazioni espresse all'articolo precedente.

	accessori ai tabacchi da fumo, cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali.	
Art. 82 – Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti	Viene istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, indicate come bevande edulcorate, che si applica ai prodotti finiti e ai prodotti destinati ad essere utilizzati previa diluizione, con una gradazione alcolica inferiore o pari a 1,2 per cento in volume. L'imposta è pari a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e a 25 centesimi per chilogrammo nei prodotti da diluire. In caso di mancato pagamento si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (minimo 500 euro), mentre la mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione fino a 5mila euro.	Come per altre misure contenute nel presente disegno di legge, anche questa sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti si presta ad interpretazioni difformi. Se l'intento è quello di ridurre fenomeni di sovrappeso e di obesità, soprattutto fra i giovanissimi, allora si rischia di non raggiungere tale obiettivo, visto che il controllo del peso è soprattutto un fatto di educazione alimentare. Potenzialmente, la misura potrebbe comunque avere effetti negativi sull'occupazione del settore.
Art. 83 – Buoni pasto mense aziendali	Cambia la normativa sui buoni pasto erogati ai lavoratori dipendenti in sostituzione del servizio mensa. La defiscalizzazione scende a 4 euro per i buoni cartacei e sale a 8 euro per quelli elettronici; rimane a 5,29 euro per gli addetti ai cantieri edili e altre strutture lavorative carattere temporaneo e per i lavoratori addetti in aree prive di servizi di ristorazione.	L'intento della norma è quello di favorire il passaggio dal buono cartaceo a quello elettronico, una cosa non semplicissima in quanto l'ammontare del buono pasto è oggetto di contrattazione collettiva fra datore di lavoro e sindacato. Come vada, si ipotizza un maggiore costo per il datore di lavoro (il passaggio dal cartaceo all'elettronico ha un costo, anche senza arrivare alla soglia di 8 euro; in alternativa, il datore di lavoro potrebbe decidere di confermare il buono cartaceo da 5,29 euro, pagando le relative imposte sulla differenza con 4 euro) o il rischio di minori benefici per il lavoratore (il passaggio, a scadenza del contratto collettivo, al buono cartaceo da 4 euro).
Art. 84 - Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	Sono apportate alcune modifiche alla legge 145/2018, con riferimento alla imposta sui servizi digitali, erogati nel corso dell'anno solare.	L'articolo ridefinisce il campo di applicazione della misura, evidenziando le tipologie alle quali non si applica l'imposta.
Art. 85 – Tracciabilità delle detrazioni	Per accedere ai benefici fiscali (detrazione del 19%), occorre che i	La norma sembra guardare maggiormente a chi fruisce della

	pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento); la disposizione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali, di dispositivi medici, per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate.	prestazione piuttosto che al professionista che fornisce la prestazione. Per quest'ultimo, infatti, vale l'obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dalla modalità di pagamento, di per sé sufficiente ad assicurare l'emersione di una parte di sommerso, quello appunto in capo al professionista, il quale dovrebbe dotarsi comunque di un dispositivo Pos. L'articolo, però, non ci dice da quando la norma entra in vigore; logica vuole che non abbia un valore reattivo, per cui dovrebbe valere per le spese effettuate nel corso del 2020, riportate nella dichiarazione dei redditi del 2021.
Art. 86 – Analisi di rischio	L'articolo disciplina l'attività della Agenzia delle entrate, con riferimento alle analisi di rischio, finalizzate al contrasto al sommerso.	L'attività deve essere svolta, specifica il legislatore, nel rispetto della privacy; vi è infatti un riferimento al concetto di pseudonimizzazione.
Art. 87 – Modifiche in materia di imposte indirette	Viene fissato in 2,4 euro a foglio il pagamento sui certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria.	Il riferimento è al Dpr 642/1972.
Art. 88 – Regime forfetario	Si ha l'abrogazione dei commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 145/2018, i quali prevedevano l'entrata in vigore nel 2020 della cosiddetta flat tax al 20% per i ricavi compresi fra 65mila euro e 100mila euro. Viene ridefinita la disciplina del regime forfetario, che si applica a chi ha avuto ricavi nell'anno nell'ammontare massimo di 65mila euro con spese per collaboratori, dipendenti o lavoro accessorio non superiori a 20mila euro lordi. La fatturazione elettronica riduce di un anno l'obbligo di conservazione della documentazione attestante i ricavi.	È utile evitare un appesantimento burocratico sul regime forfetario che agevola soprattutto i giovani che si avvicinano alle professioni, spesso in regime di monocomittenza. La flat tax rappresenta una interessante opportunità per il contribuente, soprattutto se accompagnata da una effettiva semplificazione.
Art. 89 – Rendimento beni	Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 282/2002 più altre modifiche alla disciplina sul rendimento dei beni, compresi quelli ceduti.	Si tratta di misura a carattere fiscale che riguarda società e persone fisiche.
Art. 90.- Differimenti nella deduzione di componenti	La norma prevede differimenti nel tempo di componenti Irap ed Ires.	Si tratta di misura a carattere fiscale che riguarda società.

negative Ires		
Art. 91 - Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali	Viene introdotta una limitazione all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali.	La quota di ammortamento non può comunque essere superiore all'1% del costo dei beni.
Art. 92 - Concessione per il gioco mediante apparecchi per l'intrattenimento	Sono definite le concessioni sui giochi che l'Agenzia delle dogane è autorizzata a concedere con procedura aperta entro il 31 dicembre 2020. Le concessioni hanno durata di nove anni, non rinnovabili.	Nel complesso, il governo stima entrate minime per 1.818 milioni di euro, per un totale di poco meno di 315mila diritti, equivalenti ad altrettanti punti utilizzabili in ambiente remoto (250mila), collegati alla rete (58mila), in bar e tabacchi (35mila) e nuove sale dedicate (50).
Art. 93 - Incremento del prelievo sulle vincite	Viene incrementato il prelievo fiscale sulle vincite sugli apparecchi di videolottery e sui giochi numerici a totalizzazione nazionale e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Viene introdotta una aliquota per le vincite fino a 500 euro (1,8% nel 2020, poi 1,3% per il 2021) ed incrementa l'aliquota sulle vincite superiori a 500 (dal 12 al 15%), comprese quelle sulle lotterie istantanee. Le misure entrano in vigore in maniera differita fra aprile e maggio 2020.	Per quanto di poco conto, l'incremento del prelievo fiscale sulle vincite finisce per penalizzare il giocatore. Altre volte si sono giustificate alcune misure, richiamando la volontà di contrastare
Art. 94 - Royalties	Viene ridefinito l'ammontare delle royalties riconosciute su gas ed olio prodotto in mare.	L'articolo entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Art. 95 - Unificazione Imu-Tasi	Partendo dal presupposto che la base imponibile è la stessa, vale a dire l'abitazione, la legge di bilancio provvede all'unificazione di Imu e Tasi.	La materia è oggetto anche di tre disegni di legge, ripresi in larga parte nella proposta contenuta nella presente legge. Di certo, da tale processo, assolutamente sostenibile, vista la comune base imponibile dell'Imposta municipale propria (Imu) e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), non può e non deve scaturire in alcun modo un aggravio della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, considerando il valore che le prime affidano al bene-casa e valutando correttamente il fatto che per le seconde gli immobili rappresentano lo strumento, spesso principale, per generare benessere, ricchezza e lavoro sul territorio.

Art. 96 – Riforma della riscossione Enti locali	Viene riformato il meccanismo di riscossione in capo agli enti locali.	Si tratta di una materia sulla quale è utile riflettere con attenzione, per evitare ricadute negative sugli enti locali e sugli stessi contribuenti.
Art. 97 – Canone unico	A decorrere dal 2021, comuni, province e città metropolitane istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria. Sono indicate le tariffe standard e si rimanda ai regolamenti applicativi degli enti interessati.	La pubblicità, comprese le insegne, rappresenta ancora una importante fonte di entrata per gli enti locali.
Art. 98 – Rettifica fondo di solidarietà comunale	Viene ridefinito l'ammontare del fondo di solidarietà comunale.	La rettifica è in riduzione a decorrere dal 2020 (circa 14 milioni in meno). Fermo restando il principio della solidarietà fra i territori, una parte dei comuni contribuenti (principalmente quelli che negli anni hanno visto aumentare i propri residenti per l'effetto del passaggio da casa di vacanza a casa di residenza) hanno preso a contestare i criteri di formazione di detto fondo, non trovando, però, particolare ascolto nelle istituzioni.
Art. 99 - Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi	Si rimanda alle tabelle allegate A e B per l'individuazione degli importi da ascrivere ai fondi speciali.	
Art. 100 - Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale	È istituito un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni da destinare ai territori delle regioni a statuto speciale.	La dotazione complessiva è di 1.970 milioni dal 2020 al 2025.
Art. 101 - Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori	Il fondo istituito presso il ministero degli esteri è esteso anche ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Aumentano i diritti consolari.	La dotazione del fondo è di 30 milioni ciascuno per il 2020 e per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.
Art. 102 -- Stato di previsione dell'entrata	Si rimanda alla Tabella 1	
Art. 103 -- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 2	L'importo massimo di emissioni di titoli pubblici è nella misura di 58 miliardi di euro.
Art. 104 -- Stato di previsione del Ministero	Si rimanda alla Tabella 3	È prevista la riassegnazione delle risorse non impiegate nell'ambito di

dello sviluppo economico e disposizioni relative		interventi nel settore siderurgico.
Art. 105 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 4	È prevista una compensazione fra i fondi destinati alla attuazione dei decreti legislativi 149/2015 (Ispettorato nazionale del lavoro) e 150/2015 (Agenzia nazionale per le politiche attive).
Art. 106 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 5	Si affronta la questione delle risorse destinate allo sport per le persone in stato di detenzione.
Art. 107 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 6	Una norma disciplina i pagamenti in valuta estera diversa dall'euro.
Art. 108 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 7	
Art. 109 – Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 8	Fra le varie misure, anche quella relativa alla gestione delle risorse connesse al rilascio dei permessi di soggiorno.
Art. 110 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 9	
Art. 111 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 10	Diverse misure riguardano il personale delle Capitanerie di porto.
Art. 112 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 11	Viene, fra l'altro, stabilito il numero massimo di ufficiali ausiliari in servizio fra Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.
Art. 113 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 12	Sono autorizzate delle variazioni di bilancio in forza di alcune disposizioni di legge sul riordino e soppressione di enti vigilati dal ministero.
Art. 114 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni	Si rimanda alla Tabella 13	Sono autorizzate alcune variazioni di bilancio in ordine ai programmi del ministero, ad iniziare dagli spettacoli da vivo.

relative		
Art. 115 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 15	Sono autorizzate della variazioni di bilancio con riferimento alla missione Ricerca e innovazione.
Art. 116 – Totale generale della spesa	Nel triennio 2020-202, i totali generali della spesa in termini di cassa passano da 907 a 934 miliardi; in termini di competenza da 896 a 924 miliardi	In termini di competenza, l'incremento è del 3,1% e del 2,8% in termini di cassa.
Art. 117 – Quadro generale riassuntivo	Si rimanda alla Tabella allegata.	
Art. 118 – Disposizioni diverse	Si tratta di misure diverse che autorizzano variazioni compensative sulle varie voci di bilancio per effetto dei provvedimenti normativi adottati.	
Art. 119 – Entrata in vigore	1° gennaio se non diversamente indicato.	